

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa tra Regione Marche, ACI e Cgil, Cisl e Uil sui servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'art.48 del D.L.17.03.2020, n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in L. 27/2020 e dell'art.9 D.L.9.03.2020, n.14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa Regione Marche, Alleanza delle cooperative Italiane Marche e Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'articolo 9 decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID» di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante alla presente deliberazione;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apporvi le eventuali modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

(Luca Ceriscioli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
- Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID-19;
- Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
- Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
- DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
- DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
- DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell’11marzo 2020, con il quale sono state adottate “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Circolare del Ministero dell’Interno, del 18 marzo 2020 n.15350/117;
- DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 76 del 22marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Legge 8 novembre 2000 n. 320 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Legge regionale 32/2014 “sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”
- Circolare n. 1/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “sistema dei servizi sociali – emergenza coronavirus”
- Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020; 14/2020; 15/2020; 16/2020; 17/2020; 18/2020; 19/2020; 20/2020; 21/2020; 22/2020; 23/2020; 24/2020; 25/2020; 26/2020;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- dpcm del 26 aprile 2020 – art. 8
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020, riconvertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 senza modifiche.

Motivazioni

La Regione Marche, nell’ambito delle iniziative assunte, in accordo con il governo centrale, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sempre operato affinché le necessarie iniziative restrittive, assunte in ordine alla sospensione delle attività sociali, sociosanitarie ed educative, necessarie per evitare il contagio, non comportassero la chiusura dell’intero sistema dei servizi alla persona che, invece, in un momento come questo, deve essere garantito a tutte le famiglie che stanno vivendo in casa questi giorni di quarantena.

Le ordinanze regionali assunte in ordine alla chiusura dei centri diurni così come le normative nazionali che sono invece intervenute per la sospensione delle attività educative e scolastiche hanno sempre affiancato alle misure di contenimento l’invito a incentivare, ove possibile, percorsi di domiciliarità e/o servizi di prossimità;

La Regione Marche interviene a sostegno delle attività produttive composte in questo contesto da cooperative sociali affinché la necessaria sospensione dei servizi non comporti la chiusura definitiva degli stessi, bensì la loro riattivazione al termine della crisi; questo per l’importanza che la rete dei servizi di welfare come rete essenziale di pubblica utilità ha per la tenuta del contesto sociale regionale.

In tale prospettiva l’art. 48 del D.L. 18/2020 delinea una metodologia di operatività collegata all’emergenza Covid-19 e prevede la possibilità di procedere al pagamento delle somme già impegnate per l’esecuzione dei contratti in essere relativi a contratti di prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali erogate in centri diurni dando facoltà alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al pagamento dei gestori privati durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali nel rispetto delle condizioni riportate nel testo di legge.

Intendimento della Regione è quello di armonizzare l’applicazione di tale norma sul territorio regionale, agendo nel rispetto dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2), di tutela effettiva della salute psicofisica delle persone (art. 32), di tutela del lavoro (art. 35), di tutela delle imprese cooperative (art. 45) e delle imprese private (art. 41).

Un ruolo particolare viene affidato ad ASUR nelle competenze attribuite dall’art. 47 laddove recita che l’azienda sanitaria locale può, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni sociosanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Con nota del 27 marzo 2020 “Alleanza delle cooperative Italiane” richiedeva l’attivazione di un tavolo di confronto, poi attivato, per arrivare alla stesura di un protocollo che desse indicazioni omogenee a comuni/Ats e ad Asur in ordine all’applicazione degli artt. 47 e 48 del Decreto Curitalia. Intendimento era quello di permettere alla cooperazione sociale di fatturare il mantenimento dei servizi sospesi per



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

causa di forza maggiore al netto di eventuali minori entrate anche connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.

Con successiva nota del 30 marzo 2020 Anci Marche comunicava la propria disponibilità ad addivenire ad una strategia concordata relativa alla rete di welfare della nostra Regione.

Il testo del protocollo, allegato come schema alla presente delibera, è frutto di un confronto tra Associazioni cooperative Italiane, che hanno rappresentato il loro consenso sui contenuti dello stesso, le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil che ugualmente hanno manifestato assenso.

Anci Marche invece comunicava, con nota dell'8 maggio 2020 (Prot. 201/20), l'esito della decisione assunta dal direttivo regionale tenutosi il 6 maggio in cui, dopo ampia e approfondita discussione veniva deciso di rinviare ogni decisione in merito in attesa di recepire le indicazioni di Anci Nazionale avanzate al Governo in ordine ad emendamenti all'art. 48 che, se accolti avrebbero portato chiarezza alle numerose problematiche aperte.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno procedere ugualmente alla sottoscrizione dello stesso allo scopo di facilitare la collaborazione tra enti locali e soggetti gestori dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 48 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 senza modifiche in attesa di ricevere indicazioni di eventuale adesione da parte di ANCI successivamente all'adozione di atti nazionali con gli emendamenti dalle stesse proposti all'atto di cui trattasi.

Trattandosi di un atto che interviene unicamente a favore di una applicazione omogenea sul territorio regionale di disposizioni nazionali legate alla situazione di emergenza Covid-19 non comporta costi aggiuntivi per la Regione Marche.

Esito

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto che approva lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Marche, Alleanza delle cooperative Italiane Marche, Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante alla presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
Giovanni Santarelli

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del Servizio
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato "A"

Protocollo d'intesa tra

Regione Marche, Alleanza delle cooperative Italiane Marche e Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18 recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell'articolo 9 decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

Protocollo d'intesa tra

Regione Marche, Alleanza delle cooperative Italiane Marche e Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui servizi educativi, sociali e socio-sanitari in attuazione dell'articolo 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e dell'articolo 9 decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 senza modifiche.

Tra

Regione Marche, con sede ad Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 3 (Codice Fiscale 80008630420) rappresentata dal Presidente p.t. Dott. Luca Ceriscioli

E

Alleanza delle Cooperative Italiane composta da

Legacoop Marche con sede (c.f.....) in persona di

Confcooperative Marche con sede(c.f.) in persona di

AGCI Marche con sede(c.f.) in persona di

E

Cgil Marche con sede in Ancona, Via (Codice fiscale) in persona del del Segretario Regionale Daniela Barbaresi

Cisl Marche con sede in Ancona, Via (CF) in persona del Segretario Regionale

Uil Marche con sede in Ancona, Via(CF) in persona del segretario regionale

PREMESSO che

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 senza modifiche, e in particolare prevede:

- l'articolo 47, che dispone la sospensione delle attività dei centri semiresidenziali a carattere socio- assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e prevede la possibilità di attivare interventi indifferibili per persone disabili;
- l'articolo 48 comma 1, che dispone che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, "le pubbliche

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione”; e che “tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti”;

- l’art. 48, comma 2 che autorizza le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e disabili, “al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo” articolando il pagamento in una prima quota parte pari “all’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi” e in una seconda quota parte che “sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso”
- l’art. 48, comma 3, che dispone che i pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione del ricorso agli ammortizzatori sociali.

La conversione in legge del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 senza modifiche

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

Il presente Protocollo è finalizzato alla collaborazione tra le Parti per facilitare a livello territoriale l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70,

Art. 2

(Impegni tra le parti)

Le parti si impegnano a dare attuazione all’articolo 48 del d.l. 18/2020 creando le condizioni per dare risposte urgenti ai bisogni delle famiglie degli anziani, dei disabili e delle persone in difficoltà nel rispetto del piano individualizzato educativo riabilitativo e salvaguardare la continuità retributiva dei lavoratori operanti nei servizi nella garanzia della retribuzione prevista in base ai contratti individuali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I gestori dei servizi, che operano in convenzione, concessione o appalto, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi, assicurano la collaborazione attiva con gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e, nel caso dei servizi sociosanitari, con ASUR, impegnandosi a erogare:

- prestazioni in forme individuali domiciliari
- prestazioni a distanza
- prestazioni rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione per rispondere quanto più possibile alle richieste di sostegno degli utenti.

Pertanto, per far fronte alle nuove esigenze insorte a seguito dell'emergenza coronavirus, che ha comportato la sospensione dei servizi educativi e scolastici, nonché delle attività sociosanitarie e socioassistenziali, gli ATS per i servizi sociali e Asur per i servizi sociosanitari, riorganizzano, in collaborazione, le relative attività in funzione dei nuovi e diversificati bisogni delle comunità locali secondo il metodo della co-progettazione. Per tale scopo gli ATS:

- Effettuano una mappatura dello stato dei servizi sospesi o rimodulati a seguito delle disposizioni legate all'emergenza Covid-19
- Definiscono i criteri di priorità con cui riorganizzare i servizi e le attività stesse, anche in risposta a nuovi bisogni che emergono durante la fase di emergenza Covid-19;
- Attuano la riorganizzazione dei servizi e delle attività di cui al comma 1 del decreto legge n.18 del 2020 avvalendosi delle procedure di co-progettazione da parte degli enti e dei soggetti gestori dei servizi e delle attività in essere al momento della dichiarazione dell'emergenza coronavirus.

Gli ATS e Asur, per i servizi socio sanitari, sentiti gli enti gestori di cui sopra, definiscono le dotazioni di personale, utilizzando i medesimi operatori in precedenza impegnati, i fondi ordinari destinati a tale finalità, le stesse condizioni assicurative, l'adozione di specifici protocolli operativi che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti in particolare in riferimento ai DPI necessari.

L'erogazione alternativa dei servizi, a seguito della co-progettazione per le diverse tipologie, è effettuata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del dl 18/2020, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, e di cui alla Circolare 27 marzo 2020, n. 1 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di settore.

Gli ATS danno comunicazione al Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione e alle OO.SS. maggiormente rappresentative, dei servizi rimodulati a seguito della co-progettazione.

Art. 3

(Ruolo della Regione)

Regione Marche promuove l'applicazione dell'articolo 48 del DL 18/2020 a valere sui servizi finanziati con risorse trasferite ed erogate dalla regione stessa agli ATS e ad Asur per i servizi sociosanitari rientranti tra le tipologie di spesa previste dal citato articolo 48 e in altre tipologie di spesa rientranti nei costi relativi alla rimodulazione in co-progettazione dei servizi.

La Regione effettua un censimento di dette risorse allo scopo di valutare l'impatto del presente protocollo.

Art. 4

(Ruolo di Asur)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Asur Marche, in applicazione dell'art 47 del DL 18/2020, attiva progettualità specifiche in presenza di interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e/o l'organizzazione delle strutture stesse lo consenta e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi, nel rispetto delle previste misure di contenimento, dei piani territoriali e dei protocolli regionali di cui art 8 del DPCM 26 aprile 2020.

Nelle more dell'attivazione di una progettualità specifica e comunque non oltre i termini indicati, trova applicazione la convezione tra Aree Vaste ed Enti gestori degli CSER stipulata in base allo schema approvato con il piano di convenzionamento di cui alla DDG n 577/2015 ed ancora vigente in regime di proroga. Tale normativa, all'art 9, commi 2° e 3°, disciplina un periodo di assenza giustificata collegando alla stessa non semplicemente la conservazione del posto, ma anche il pagamento della quota sanitaria, che è dovuta interamente per i primi 20 giorni di assenza e al 70% per i restanti giorni.

Al termine del periodo temporale sopra concordato (60 gg), dal combinato disposto degli artt. 47 e 48 del Decreto Cura Italia, l' ASUR corrisponderà allo CSER convenzionato, tramite l'Area Vasta competente, l'intera quota sanitaria solo in presenza di interventi non differibili, oggetto di progettazione concordata con l'Ente gestore, in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e/o l'organizzazione delle strutture stesse lo consenta e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi, nel il rispetto delle previste misure di contenimento

E' fatta salva la possibilità dell'ASUR, in assenza di co-progettazione attivata per tempo con l'Ente Gestore, di aderire a progettualità presentate dall'Ente Locale preventivamente all'attivazione delle stesse.

Art. 5

(Sicurezza nei luoghi di lavoro)

Gli interventi compresi nella co-progettazione dei servizi sono effettuati in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti e delle loro famiglie, quanto delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali (DPI) previsti dalle direttive sanitarie e dalla normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni del Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato in data 24 Aprile 2020, in tema di salute e sicurezza e del Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 sottoscritto da CGIL CISL UIL e Ministro della Salute in data 24 marzo 2020 al quale si rinvia. L'applicazione del Protocollo per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio-Sanitari e Socio Assistenziali sarà oggetto di verifica e monitoraggio nell'apposito tavolo di confronto permanente.

A tal fine, in concomitanza dell'avvio dei servizi da effettuare secondo nuove modalità, i soggetti gestori consegnano agli ATS copia dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) specificatamente integrati, a carico dei datori di lavoro, per la protezione e la prevenzione dei rischi da contagio da virus COVID-19, nel rispetto delle indicazioni dei protocolli nazionali di cui in premessa e assicurando i DPI ivi previsti, e le operazioni di sanificazione e i percorsi di sorveglianza, a cui devono essere sottoposti i lavoratori, con particolare riferimento a quelli venuti in contatto con utenti positivi al Covid-19, in assenza dei quali non sarà possibile erogare i servizi. Durante la riorganizzazione dei servizi dovranno essere determinati i maggiori costi dei servizi derivanti dalle spese per la tutela della sicurezza e della salute per COVID-19. Gli ATS in accordo con i Dipartimenti Prevenzione Asur, vigileranno e si faranno parte attiva sull'applicazione delle corrette misure di prevenzione e sicurezza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli enti gestori rendono consultabili alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative copia del DVR integrato e daranno loro comunicazione della distribuzione dei DPI ai lavoratori.

Art. 6

(Modalità di retribuzione)

Le modalità di retribuzione saranno oggetto di accordo tra le parti nell'ambito dei percorsi di co-progettazione di cui all'art. 2 fermo restando che le prestazioni convertite in altra forma sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Una seconda quota è riconosciuta in base all'effettivo mantenimento, ad esclusiva degli affidatari di tali attività, delle strutture temporaneamente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 all'atto della ripresa delle normali attività.

Tale seconda quota sommata alla precedente dà luogo, in favore dei gestori, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo previsto nei contratti e nelle convenzioni, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso

Art. 7

(Salvaguardia retributiva dei lavoratori)

E' assicurata la corresponsione del 100% della retribuzione contrattuale dei lavoratori nell'integrale rispetto dei CCNL applicati, nei casi in cui vengano riconosciuti agli enti gestori il 100% dei corrispettivi.

Nei casi in cui i servizi prevedano una compartecipazione degli utenti e quindi i corrispettivi erogati si discostassero dal 100%, le cooperative erogatrici dei servizi e le rappresentanze delle OO.SS firmatarie del presente protocollo, presenti in tali realtà produttive, attivano, entro tre giorni dalla precisazione dei corrispettivi, un tavolo di confronto in cui valuteranno congiuntamente se attivare l'art.48 per la copertura del costo del personale o applicare misure alternative capaci di offrire maggiori garanzie retributive, lasciando la sua applicazione per i costi diretti di mantenimento del servizio e per i costi fissi indiretti del servizio (valutati al 10% dei corrispettivi) ad esclusiva cura degli affidatari e previa rendicontazione e verifica.

Articolo 8

(Durata e validità del Protocollo)

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 e dura fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19..

Il presente protocollo si applica anche ai casi di conversione delle prestazioni intervenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13.

Ancona, lì

F.to La Regione Marche

F.to Alleanza cooperative Italiane Marche nelle persone di:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Legacoop Marche

Confcooperative Marche

AGCI Marche

F.to Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil